

**UFFICIO GIURIDICO- LEGALE**

**Relazione tecnica su sentenza TAR Campania n. 2925/06  
dell'avvocato Roberto Scognamiglio**

L'interessante sentenza n° 2925/06 della seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli -, che segue l'accoglimento della domanda cautelare, investe una vicenda che vedeva le ricorrenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria per l'indirizzo in lingue straniere conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli a seguito della partecipazione al corso biennale di specializzazione SICSI certificata per la sola classe A246.

Con il d.d.g. del M.I.U.R. del 31 marzo 2005 - aa.ss. 2005/06 - 2006/07 - le ricorrenti presentavano domanda di aggiornamento della graduatoria permanente della provincia di Napoli per la classe di concorso A245 e A246 con richiesta di attribuzione del bonus aggiuntivo di 30 punti per la classe A245.

In data 13 luglio 2005 il C.S.A. di Napoli pubblicava le graduatorie definitive non accogliendo le istanze delle ricorrenti attribuendo d'ufficio i 30 punti sulla graduatoria A246.

Le ricorrenti censuravano le determinazioni ministeriali per i seguenti motivi:

*Violazione dell'art. 3 co. 2 del d.d.g. del M.I.U.R. del 31.3.05, della lettera A) punto A.4) della tabella all'allegato 2 e del punto (23) delle note esplicative del modello di domanda di partecipazione alla procedura di selezione - Violazione dell'art. 3 c. 4 del D.M. n° 354/98 - Immotivato operato dell'amministrazione - Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, illogicità e disparità di trattamento anche a causa del mancato agire con uniformità sul territorio nazionale - Violazione degli affidamenti ingenerati - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Perdita di chance occupazionali.*

L'operato del C.S.A. di Napoli che accoglieva, senza riserva, le istanze delle ricorrenti di inserimento in graduatoria anche per la classe A245 "non certificata", evidenziava l'illegittimità, l'illogicità, l'irragionevolezza e la contraddittorietà del proprio comportamento, allorché, nel voler successivamente attribuire a tale determinazione un mero effetto derivante dal d.m. n° 354/98 distingueva altresì l'attività per la classe di concorso contesa A245 non assumibile a titolo abilitante seppur idonea all'insegnamento, infatti, le ricorrenti espletavano servizio nell'a.s. 2004/05 proprio per il primo grado, tralasciando, che l'inclusione in graduatoria permanente è ammissibile solo con il possesso di un titolo abilitante.

Peraltro, alcuna insidia poteva provenire da una delle tante famigerate "faq" ministeriale ed esattamente la n° 7 di cui alla nota ministeriale del 10.06.2004 essendo, a prescindere dal merito, un mero chiarimento limitato all'a.s. 2004/05 non esteso anche al biennio scolastico 2005/06-2006/07.

Ma proprio nel merito, il Tribunale ha accertato l'illegittimità delle determinazioni dell'amministrazione tese a limitare l'attribuzione dei 30 punti aggiuntivi all'unica classe di concorso "certificata" negando ogni possibilità di scelta alle ricorrenti.

Il Tribunale, infatti, osservava che la restrittiva interpretazione seguita dall'amministrazione urtava con la lettera e con la *ratio* della disciplina in discussione rappresentata dalla disposizione contenuta nell'art.3 comma 2 del decreto del 31.03.05 e della lettera A.4) della relativa tabella collegata alla circostanza che le due classi di concorso in argomento erano aggregate nello stesso ambito disciplinare (A.D. 5) per effetto del d.m. n° 354/98 e, in relazione altresì, dell'art.3, comma 4, del succitato d.m. 354/98.

La suddetta normativa resta finalizzata unicamente ad evitare duplicazioni di punteggio e contempera tale esigenza con il principio dispositivo, per cui rimette alla volontà dell'interessato la scelta della classe di concorso in favore della quale far valere, per una sola volta, l'assegnazione dei trenta punti spettanti.